

LEGGE REGIONALE LOMBARDIA N. 6 DEL 3-06-2003
NORME PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Articolo 4 (Interventi regionali)

1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e secondo gli indirizzi contenuti nel programma regionale di sviluppo e nel documento di programmazione economico finanziaria regionale e negli altri strumenti di programmazione, in raccordo con l'attività del Comitato:

- a) promuove iniziative di formazione, educazione ed informazione sul tema del consumo;
- b) adotta misure di salvaguardia degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
- c) persegue l'armonizzazione delle normative regionali incidenti sulla materia del consumo;
- d) promuove la cooperazione fra soggetti economici, sociali ed istituzionali;
- e) favorisce iniziative volte all'accesso dei consumatori e degli utenti alle soluzioni extragiudiziali delle controversie, valorizzando in particolare la collaborazione con la rete degli sportelli di conciliazione;
- f) promuove altresì ogni altro intervento volto alla tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Le iniziative da realizzare sulla base della presente legge e coerenti con la programmazione regionale sono individuate annualmente dalla Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il Comitato, e su di esse è assicurata la più ampia informazione, realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati in collaborazione con le associazioni, le autonomie locali e funzionali, i soggetti pubblici e privati e con gli organismi erogatori di pubblici servizi. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta e ne cura la più ampia diffusione.

4. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio di cui alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e disposizioni attuative del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e), della legge 15 marzo 1997, n. 59") la Giunta regionale cura il monitoraggio dei prezzi e dei consumi, con il compito di approfondire e valutare le specificità dell'andamento regionale e diffondere i relativi dati, in collaborazione con l'ISTAT e con altri soggetti rilevatori.